

**Direzione:** BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

**Area:** GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

## **DETERMINAZIONE**

**N. G00115 del 09/01/2019**

**Proposta n. 219 del 09/01/2019**

**Oggetto:**

Tariffario anno 2019 sulle Tasse Automobilistiche Regionali.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO**

- VISTO** il D.P.R.n.39/1953 in particolare: art.2 (determinazione della Tassa automobilistica); art.3 (Determinazione della potenza ai fini fiscali); Art.17 (Esenzioni permanenti); Allegato 1 da Tariffa A ad I;
- VISTA** la L.n.53/1983 di conversione in legge dell'art.5 del d.L.n.953/1982 e s.m.i;
- RILEVATO CHE** il comma 1 dell'Art.5 della L.n.158/1990 e s.m.i. prevede che *“La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse”*;
- VISTO** il D. Lgs. n.504/1992 Titolo III (Tributi Regionali) Capo I Tasse Automobilistiche regionali in particolare l'art.23 (*attribuzioni alle Regioni a Statuto Ordinario*); art.24 (*Poteri delle Regioni*) in particolare il comma 1 ove è previsto che *“Entro il 10 Novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo Gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente”*;
- CONSIDERATO CHE** il comma 15 dell'art.17 della L.n.449/1997 ha disposto che *“A decorrere dal 1° Gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kW, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kW di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997 e il comma 16 della L.n.449/1997 che prevede che “A decorrere dal 1° Gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999”*;
- RICHIAMATE** la Tabella n.1 prevista dall'art.2 comma 63 del D.L.n.262/2006 convertito con modificazioni in L.N.286/2006 e la Tabella N.2 della L.n.296/2006 (legge Finanziaria 2007) che ai sensi del comma 321 della L.n.296/2006 ha sostituito la tabella di cui art.1 comma 2 del Decreto del ministero delle Finanze del 27 Dicembre 1997, con la quale sono state determinate le cifre e le misure degli importi delle nuove tariffe della Tassa automobilistica per tutte le Regioni, così come stabilito dal comma 16 dell'art.17 della L.n.449/1997;
- VISTO** il D.M.n.462/1998 *“Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”*;
- VISTO** l' Art.8 comma 2 del D.Lgs.n.68/2011;
- TENUTO CONTO** che con le L.R.n.13/2013 art. 5 comma 10 e comma 14; L.R.n.12/2014 art.2; L.R.n.11/2015 art.4, la Regione Lazio, nell'ambito delle facoltà concesse dallo Stato, ha stabilito esenzioni temporanee o riduzioni della tassa automobilistica;
- VISTO** il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i., in particolare l'art.16 comma 1 lettera D,) in cui è previsto che spetta ai dirigenti generali l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitano i poteri di spesa ed acquisizione delle entrate di competenza dei propri uffici;
- RICHIAMATA** la L.R. n. 6/2002 e s.m.i. in particolare l'art. 18 comma 1 lettera C;
- VISTO** il R. R. n.1/2002 e s.m.i. in particolare art. 67 comma 1 e l'Allegato B;
- SU PROPOSTA** del dirigente dell' Area Gestione Tassa Automobilistica Regionale;

**DETERMINA**

per quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente richiamato come presupposto della presente determinazione:

- Di approvare il tariffario anno 2019 sulle tasse Automobilistiche Regionali di cui in allegato facente parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

Il Direttore della Direzione  
(Dott. Marco Marafini)